



COMUNE DI AIDOMAGGIORE

Provincia di Oristano

www.comuneaidomaggiore.gov.it

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

N° 44 del 23.06.2014

Oggetto

Distacco personale della Polizia Municipale presso Unione dei Comuni del Guilcier - Servizio di vigilanza associato

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **ventitre** del mese di **giugno**, alle ore **18.00** nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	LICHERI	Attilio	X	
2	ATZORI	Renato	X	
3	NIOLA	Graziella		X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che con la deliberazione C. C. n°26 del 17/10/2007 con la quale sono stati approvati l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni per l'esercizio associato delle funzioni, ambito ottimale Guilcier e lo Statuto;

Che con deliberazione C. C. n° 24 del 29/12/2010 con la quale è stato riapprovato il nuovo Statuto dell'Unione dei Comuni del Guilcier;

Che con delibera C.C. n. 13 del 18/07/2013 sono state Approvate alcune modifiche allo Statuto;

Che con delibera C.C. n. 25 del 11/10/2013 ha approvato il regolamento per il trasferimento e la gestione del servizio di polizia locale dell'Unione del Guilcier, regolamento approvato dall'Unione con delibera CDA n. 15 del 14.10.2013;

Preso atto, che la legge regionale del 4 agosto 2011 n. 18 ed in particolare la lettera b) dell'art. 1 testualmente recita: " 5 ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5 quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Omissis"

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, per la gestione dei servizi associati, in assenza di una organizzazione propria dell'Unione, si è concordato tra gli enti aderenti di ricorrere all'istituto del distacco che consente l'assegnazione temporanea dei dipendenti dei Comuni aderenti alla Unione stessa in base alle disposizioni vigenti presso ciascun ente distaccante;

Richiamata la nota prot. n. 65 del 01.04.14 con la quale l'Unione dei Comuni invitava i Signori Sindaci dei Comuni aderenti alla gestione associata del servizio di vigilanza, di volere assumere tutti gli atti propedeutici necessari all'applicazione dell'istituto del distacco a valere sul personale in organico addetto al servizio in argomento;

Evidenziato che, in base alle definizioni normative, dottrinarie e giurisprudenziali, nel distacco prevale l'interesse del datore di lavoro all'esecuzione della prestazione presso l'Ente beneficiario per cui il distacco rappresenta solo una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione lavorativa, per cui il distaccato svolge, in via temporanea, la prestazione a vantaggio di un soggetto diverso dal datore di lavoro ma l'originario datore di lavoro, anche dopo il distacco, continua ad esercitare il potere di direzione e di coordinamento del lavoratore, così come resta tenuto ad effettuare gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del rapporto ed al pagamento degli obblighi contributivi;

Visto l'art. 70 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 il quale dispone che il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dallo stesso decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina in materia di convenzioni per la gestione associata di servizi e che, al comma 4, dispone che le convenzioni previste nello stesso articolo 30 possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

Visto l'art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001, comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, legge n. 183 del 2010, in forza del quale "le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

Visto l'art. 13, comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004 il quale dispone:

"Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'unione";

Visto l'art. 19 del CCNL del 22 gennaio 2004 il quale dispone :

1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale "distaccato" a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo.

Vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2004 Prot. n. 5/25084/MLAV/D in materia di Distacco. Articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276. la quale precisa:

Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore, ma va detto che già in passato era consolidata la prassi di un loro rimborso da parte del distaccatario. Sul punto, si rammenta peraltro che la Cassazione a Sezioni Unite 13 aprile 1989, n. 1751, ha chiarito, che il rimborso al distaccante della spesa del trattamento economico non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del distacco genuino. In ultima analisi, poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nell'interesse del distaccante ma anche nell'interesse del distaccatario, la possibilità di ammettere il rimborso rende più lineare e trasparente anche l'imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società. In questo senso l'importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante.

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto, al fine di garantire una piena attuazione del percorso di avvio dei servizi associati nell'ambito dell'Unione, che sussista l'interesse all'utilizzazione di lavoratori in distacco proprio non solo dell'Amministrazione distaccante ma anche dell'Unione e degli altri Comuni aderenti ad essa;

Visto il comma 413 dell'articolo 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato;

Dato atto che è stato acquisito l'assenso dei dipendenti assegnati al servizio di Polizia Municipale al distacco temporaneo **per 9 ore settimanali**, per le motivazioni sopra esposte, presso l'unione dei Comuni del Guilcier;

Acquisito, altresì, il parere favorevole al distacco espresso dal responsabile dell'Area di appartenenza del dipendente in argomento;

Visto lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Aidomaggiore e l'Unione dei Comuni del Guilcier che disciplina i rapporti inerenti il distacco del dipendente in oggetto;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte con riferimento all'interesse del distaccante, condiviso con l'Unione e con gli altri Comuni, che in un successivo accordo debba disciplinarsi e quantificarsi il rimborso del trattamento economico del personale distaccato presso l'Unione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di autorizzare, per tutto quanto esposto in narrativa, il distacco temporaneo a far data dal 01.07.14, per **n. 9 ore settimanali**, presso l'Unione dei Comuni del Guilcier il personale dipendente assegnato al servizio di polizia municipale;

Di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Aidomaggiore e l'Unione dei Comuni del Guilcier e che disciplina i rapporti inerenti il distacco del dipendente in oggetto;

Di dare atto:

- che il distacco rappresenta solo una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione lavorativa, per cui il dipendente autorizzato al distacco svolgerà, in via temporanea, la prestazione a vantaggio dell'Unione dei Comuni del Guilcier, mentre il Comune di Aidomaggiore, anche dopo il distacco, continua ad esercitare il potere di direzione e di coordinamento del lavoratore;

- che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale, accessorio e normativo del lavoratore in distacco restano a carico del Comune di Aidomaggiore, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore;

- che, tuttavia, poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nell'interesse del Comune di Aidomaggiore ma anche nell'interesse dell'Unione, con successivo accordo si provvederà a disciplinare e quantificare il rimborso a favore del Comune di Aidomaggiore della spesa sostenuta per il distacco del dipendente;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Unione dei Comuni per i successivi provvedimenti di competenza.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Lgs n°267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)

PARERI

Parere di regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità tecnica.

Aidomaggiore 23.06.2014

Il Responsabile Ufficio tecnico
f.to Geom. Marco Pala

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, Si esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità contabile.

Aidomaggiore 23.06.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 27.06.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore 27.06.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria